

Legenda:

Il testo che segue è suddiviso in due colonne:

- Nella colonna a sinistra si riporta il testo del Regolamento vigente nel quale sono sottolineate le parole o le parti delle quali si propone la cancellazione
- Nella colonna di destra si riporta il testo in bozza del nuovo Regolamento nel quale sono riportate in **rosso** le modifiche proposte.

REGOLAMENTO***CAPITOLO I
AMMISSIONE, DIRITTI E DOVERI DEI CONFRATELLI****Articolo 1
Domanda di ammissione**

La domanda di ammissione, diretta al Primicerio, è proposta dall'aspirante personalmente e per iscritto, senza obbligo di formule rituali, con l'indicazione di almeno due Confratelli che possono fornire referenze al riguardo.

Della domanda della documentazione richiesta ed allegata viene formato, a cura del Segretario, un fascicolo riservato nel quale affluiscono tutte le informazioni e le notizie relative ai successivi adempimenti.

**Articolo 2
Informazioni**

Il Primicerio, acquisite le informazioni circa la professione della fede e la testimonianza di appartenenza e di comunione ecclesiale, può assumere, di persona ovvero a mezzo di almeno due Confratelli, ulteriori informazioni.

REGOLAMENTO**CAPITOLO I
AMMISSIONE, DIRITTI E DOVERI DEI
CONFRATELLI****Articolo 1
Domanda di ammissione**

La domanda di ammissione, diretta al Primicerio, è proposta dall'aspirante personalmente e per iscritto, **compilando l'apposito modulo di richiesta**, con l'indicazione di almeno due Confratelli che possono fornire referenze al riguardo.

Della domanda e della documentazione richiesta ed allegata viene formato, a cura del Segretario, un fascicolo riservato nel quale affluiscono tutte le informazioni e le notizie relative ai successivi adempimenti.

**Articolo 2
Informazioni**

Il Primicerio, acquisite le informazioni circa la professione della fede **cattolica** e la testimonianza di appartenenza e di comunione ecclesiale, può assumere, di persona ovvero a mezzo di almeno due Confratelli, ulteriori informazioni.

<p style="text-align: center;">Articolo 3 Comunicazione dell'ammissione all'Arciconfraternita</p> <p>Concluso positivamente il “noviziato”, il Segretario dà comunicazione al richiedente della deliberata ammissione all'Arciconfraternita e lo informa del giorno e dell'ora fissati per la vestizione.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 4 Vestizione</p> <p>La vestizione del Confratello ha luogo nell'Oratorio dell'Arciconfraternita, secondo il rito approvato dalla competente Autorità ecclesiastica, nel giorno e nell'ora fissati dal Primicerio d'intesa con il Preposito. L'avvenuta ammissione, con tutte le annotazioni necessarie disposte dal Primicerio, è registrata nell'Albo dei Confratelli tenuto dal Segretario.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 5 Contributo</p> <p>Le somme da versarsi all'Arciconfraternita, quali contributo di ammissione e il costo del saio, sono stabilite con deliberazione del Governo, sentito il Consiglio.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 3 Comunicazione dell'ammissione all'Arciconfraternita</p> <p>Concluso positivamente il “noviziato”, il Segretario dà comunicazione al richiedente della deliberata ammissione all'Arciconfraternita e lo informa del giorno e dell'ora fissati per la vestizione.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 4 Vestizione</p> <p>La vestizione del Confratello ha luogo nell'Oratorio dell'Arciconfraternita, secondo il rito approvato dalla competente Autorità ecclesiastica, nel giorno e nell'ora fissati dal Primicerio d'intesa con il Preposito. L'avvenuta ammissione, con tutte le annotazioni necessarie disposte dal Primicerio, è registrata nell'Albo dei Confratelli tenuto dal Segretario.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 5 Contributo</p> <p>Le somme da versarsi all'Arciconfraternita, quali contributo di ammissione e il costo del saio, sono stabilite con deliberazione del Governo, sentito il Consiglio.</p>
---	---

Articolo 6
Presenza e contumacia

Ai fini dell'annotazione nell'apposito registro i Confratelli devono far constatare, al Segretario o a un suo delegato, la loro presenza alla celebrazione eucaristica comunitaria, alle assemblee annuali e alle attività programmate per lo sviluppo della vita comunitaria. La presenza in Arciconfraternita due volte nello stesso giorno vale per una sola.

In caso di contestazione della contumacia di cui all'art. 11, comma 2, dello Statuto, le risultanze del registro delle presenze costituiscono prova.

Articolo 6
Presenza e contumacia

Ai fini dell'annotazione nell'apposito registro, i Confratelli devono far constatare **e registrare**, al Segretario o a un suo delegato, la loro presenza alla celebrazione eucaristica comunitaria, alle assemblee annuali e alle attività programmate per lo sviluppo della vita comunitaria.

La presenza in Arciconfraternita due volte nello stesso giorno vale per una sola presenza.

La presenza dev'essere riportata su apposito registro, manualmente o attraverso il mezzo informatico.

In caso di contestazione della contumacia di cui all'art. 11, comma 2, dello Statuto, le risultanze del registro delle presenze **o del mezzo informatico costituiscono prova.**

**CAPITOLO II
ELEZIONI E INCARICHI**

**Articolo 7
Elezioni**

Per l'elezione degli organi, alla scadenza degli stessi l'Assemblea generale si riunisce in via ordinaria nei tempi prescritti dallo Statuto.

Alla riunione dell'Assemblea generale, appositamente convocata a norma degli artt. 20 e 21 dello Statuto, partecipano i Confratelli che abbiano diritto di voto a norma dell'art. 13 dello stesso.

La Commissione elettorale costituita in detta Assemblea è competente a valutare la sussistenza delle condizioni di eleggibilità dei candidati.

**Articolo 8
Commissione elettorale.**

L'Assemblea generale, nella solennità dell'Ascensione, è convocata e costituita validamente a norma dell'art. 21 dello Statuto con la partecipazione di un decimo dei Confratelli titolari del diritto di voto.

Dopo la celebrazione eucaristica l'Assemblea:

**CAPITOLO II
ELEZIONI E INCARICHI**

**Articolo 7
Elezioni**

Per l'elezione degli organi, alla scadenza degli stessi, l'Assemblea generale si riunisce in via ordinaria nei tempi prescritti dallo Statuto.

Alla riunione dell'Assemblea generale, appositamente convocata a norma degli artt. 20 e 21 dello Statuto, partecipano i Confratelli che abbiano diritto di voto a norma dell'art. 13 dello stesso.

La Commissione elettorale costituita in detta Assemblea è competente a valutare la sussistenza delle condizioni di eleggibilità dei candidati.

**Articolo 8
Commissione elettorale.**

L'Assemblea generale, nella solennità dell'Ascensione, è convocata e costituita validamente a norma dell'art. 21 dello Statuto con la partecipazione di un decimo dei Confratelli titolari del diritto di voto.

Dopo la celebrazione eucaristica l'Assemblea:

- a) approva l'elenco dei Confratelli titolari del diritto di voto,

REGOLAMENTO VIGENTE

PROPOSTA NUOVO REGOLAMENTO

<p>a) approva l'elenco dei Confratelli titolari del diritto di voto, predisposto dal Segretario e comunicato dal Primicerio all'Assemblea;</p> <p>b) su proposta del Primicerio elegge la Commissione elettorale, con votazione per alzata di mano, a maggioranza dei presenti.</p> <p>La Commissione elettorale, con poteri decisionali, è composta da cinque Confratelli non candidati alle elezioni. La funzione di Presidente è svolta dall'eletto con maggiore anzianità di appartenenza all'Arciconfraternita, con l'assistenza del Segretario ai fini della verbalizzazione di tutte le operazioni.</p> <p>Avvenuta l'elezione, la Commissione si insedia seduta stante e provvede alla raccolta delle candidature ai sensi dell'art. 33 dello Statuto. Di seguito, senza interruzione, procede alla formazione delle liste nominative, distinte per ciascun organo da eleggere, contenenti l'elenco dei candidati regolarmente indicati, e le rende pubbliche con affissione all'Albo dell'Arciconfraternita.</p> <p>Entro i successivi cinque giorni la Commissione elettorale, con l'assistenza del Segretario, dispone la stampa delle schede elettorali contenenti, distinti per ciascun organo, gli elenchi dei candidati in ordine alfabetico e appronta tempestivamente la stampa dei registri per lo scrutinio.</p> <p>Nel sabato antecedente la solennità della Pentecoste procede alla vidimazione delle schede e alla costituzione dei Seggi elettorali in numero non inferiore a tre.</p>	<p>predisposto dal Segretario e comunicato dal Primicerio all'Assemblea;</p> <p>b) su proposta del Primicerio elegge la Commissione elettorale, con votazione per alzata di mano, a maggioranza dei presenti.</p> <p>La Commissione elettorale, con poteri decisionali, è composta da cinque Confratelli non candidati alle elezioni.</p> <p>La funzione di Presidente è svolta dall'eletto con maggiore anzianità di appartenenza all'Arciconfraternita, con l'assistenza del Segretario ai fini della verbalizzazione di tutte le operazioni.</p> <p>Avvenuta l'elezione, la Commissione si insedia seduta stante e provvede alla raccolta delle candidature ai sensi dell'art. 33 dello Statuto.</p> <p>Di seguito, senza interruzione, procede alla formazione delle liste nominative, distinte per ciascun organo da eleggere, contenenti l'elenco dei candidati regolarmente indicati, e le rende pubbliche con affissione all'Albo dell'Arciconfraternita.</p> <p>Entro i successivi cinque giorni la Commissione elettorale, con l'assistenza del Segretario, dispone la stampa delle schede elettorali contenenti, distinti per ciascun organo, gli elenchi dei candidati in ordine alfabetico e appronta tempestivamente la stampa dei registri per lo scrutinio.</p> <p>Nel sabato antecedente la solennità della Pentecoste la Commissione procede alla vidimazione delle schede e alla costituzione dei Seggi elettorali in numero non inferiore a tre.</p>
---	---

<p align="center">Articolo 9 Seggi elettorali</p>	<p align="center">Articolo 9 Seggi elettorali</p>
<p>Ciascun seggio elettorale è costituito da tre Confratelli, che la Commissione nomina attingendo all'elenco dei Confratelli ammessi al voto e non candidati alle elezioni, iniziando dal Confratelli con minore anzianità di appartenenza all'Arciconfraternita.</p> <p>Della nomina è data comunicazione agli interessati dal Segretario per telefono o per posta elettronica.</p> <p>Le funzioni di Presidente del Seggio sono svolte da un componente della Commissione elettorale.</p> <p>I Seggi sono sistemati nei locali del Sodalizio non destinati al culto e sono aperti, nel giorno fissato dallo Statuto per le votazioni, ininterrottamente dalle ore 09,00 alle ore 18,30.</p> <p>Gli aventi diritto al voto sono ripartiti tra i singoli Seggi in base alle iniziali dei loro cognomi.</p> <p>I componenti del Seggio esprimono il voto nel Seggio in cui prestano la loro opera.</p>	<p>Ciascun seggio elettorale è costituito da tre Confratelli, che la Commissione nomina attingendo all'elenco dei Confratelli ammessi al voto e non candidati alle elezioni, iniziando dal Confratelli con minore anzianità di appartenenza all'Arciconfraternita.</p> <p>Della nomina è data comunicazione agli interessati dal Segretario per telefono o per posta elettronica.</p> <p>Le funzioni di Presidente del Seggio sono svolte da un componente della Commissione elettorale.</p> <p>I Seggi sono sistemati nei locali del Sodalizio non destinati al culto e sono aperti, nel giorno fissato dallo Statuto per le votazioni, ininterrottamente dalle ore 09,00 alle ore 18,30.</p> <p>Gli aventi diritto al voto sono ripartiti tra i singoli Seggi in base alle iniziali dei loro cognomi.</p> <p>I componenti del Seggio esprimono il voto nel Seggio in cui prestano la loro opera.</p>
<p align="center">Articolo 10 Votazioni e scrutinio.</p> <p>Nella solennità della Pentecoste, aperti i Seggi alle ore 09,00, si provvede all'ordinato accesso alla votazione dei Confratelli ammessi e identificati dai componenti dei Seggi, garantendo la</p>	<p align="center">Articolo 10 Votazioni e scrutinio.</p> <p>Nella solennità della Pentecoste, aperti i Seggi alle ore 09,00, si provvede all'ordinato accesso alla votazione dei Confratelli ammessi e identificati dai componenti dei Seggi, garantendo la loro libertà e la segretezza del voto.</p>

loro libertà e la segretezza del voto.

Alle ore 18,30, terminate le operazioni di voto, le urne contenenti le schede votate sono sigillate e affidate per la custodia al Segretario dell'Arciconfraternita, al quale vengono altresì consegnati, in busta chiusa e sigillata, gli elenchi dei votanti ed i verbali delle relative operazioni.

Il giorno successivo, alle ore 09,30, la Commissione elettorale, alla presenza dei Confratelli, constatata l'integrità della sigillatura delle urne dei singoli Seggi, le apre ed esegue lo scrutinio. Al termine, il Presidente rende noti i risultati, distinti per ciascun organo da eleggere.

Infine, a chiusura della seduta, il Presidente rimette al Primicerio in carica il verbale generale delle operazioni elettorali con l'esito dello scrutinio e con i risultati proclamati.

Articolo 11
Procedura per la conferma del Primicerio.

La deputazione del Governo e il Preposito in carica informano l'Ordinario Diocesano per il provvedimento di cui all'art. 39 dello statuto entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni elettorali.

Alle ore 18,30, terminate le operazioni di voto, le urne contenenti le schede votate sono sigillate e affidate per la custodia al Segretario dell'Arciconfraternita, al quale vengono altresì consegnati, in busta chiusa e sigillata, gli elenchi dei votanti ed i verbali delle relative operazioni.

Il giorno successivo, alle ore 09,30, la Commissione elettorale, alla presenza dei Confratelli, constatata l'integrità della sigillatura delle urne dei singoli Seggi, le apre ed esegue lo scrutinio.

Al termine, il Presidente rende noti i risultati, distinti per ciascun organo da eleggere.

Infine, a chiusura della seduta, il Presidente rimette al Primicerio in carica il verbale generale delle operazioni elettorali con l'esito dello scrutinio e con i risultati proclamati.

Articolo 11
Procedura per la conferma del Primicerio.

La deputazione del Governo e il Preposito in carica informano l'Ordinario Diocesano, per il provvedimento di cui all'art. 39 dello statuto, entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni elettorali.

Articolo 12
Insedimento negli uffici

Nella solennità della SS. Trinità l'Assemblea si riunisce per l'insediamento degli eletti nei rispettivi uffici, il trasferimento dei poteri e l'immissione nell'amministrazione.

Articolo 12
Insedimento negli Uffici

Nella solennità della SS. Trinità l'Assemblea si riunisce per l'insediamento degli eletti nei rispettivi uffici, il trasferimento dei poteri e l'immissione nell'amministrazione.

CAPITOLO III	CAPITOLO III
ORGANI	ORGANI
Articolo 13	Articolo 13
Assemblea generale	Assemblea generale
<p>Le adunanze dei Confratelli in Assemblea generale, nei casi ordinari e straordinari previsti dallo Statuto, hanno luogo nell'Oratorio o, in particolari circostanze, in altri locali dell'Arciconfraternita non destinati al culto.</p>	<p>Le adunanze dei Confratelli in Assemblea generale, nei casi ordinari e straordinari previsti dallo Statuto, hanno luogo nell'Oratorio o, in particolari circostanze, in altri locali dell'Arciconfraternita non destinati al culto.</p>
Articolo 14	Articolo 14
Primicerio	Primicerio
<p>Il Primicerio riunisce il Governo almeno una volta al mese e tutte le volte in cui lo ritenga necessario.</p>	<p>Il Primicerio riunisce il Governo almeno una volta al mese e tutte le volte in cui lo ritenga necessario.</p>
Articolo 15	Articolo 15
Governo	Governo
<p>In relazione alle attività di cui agli artt.3, n.3), e 10, lett. E) dello Statuto, il Governo promuove incontri con formazioni sociali e istituzioni pubbliche e private allo scopo di individuare situazioni</p>	<p>In relazione alle attività di cui agli artt.3, n.3), e 10, lett. e) dello Statuto, il Governo promuove incontri con formazioni sociali e istituzioni pubbliche e private allo scopo di individuare situazioni di</p>

REGOLAMENTO VIGENTE

PROPOSTA NUOVO REGOLAMENTO

di disagio e di emarginazione, sollecitando i Confratelli ad offrire la propria collaborazione secondo le rispettive possibilità e competenze.

E' facoltà del Governo, sentito il Consiglio, istituire altri incarichi con particolari competenze e Commissioni speciali permanenti o temporanee per le opere e le attività dell'Arciconfraternita.

Per gli affari ordinari, nei soli casi di urgenza, ogni Governatore può dare disposizioni compatibili con le procedure in vigore, affinché si provveda con immediatezza, fermo l'obbligo di riferirne al Governo ai fini della ratifica di quanto deciso.

Articolo 16
Consiglio

L'attività del Consiglio viene verbalizzata dal Segretario nell'apposito registro da lui custodito.

Articolo 17
Collegio Sindacale

I bilanci sono trasmessi dal Governo al Collegio Sindacale, corredati dai documenti giustificativi, almeno trenta giorni prima della loro presentazione all'Assemblea.

Il Collegio Sindacale esprime il proprio parere con relazione scritta.

disagio e di emarginazione, sollecitando i Confratelli ad offrire la propria collaborazione secondo le rispettive possibilità e competenze.

È facoltà del Governo, sentito il Consiglio, istituire altri incarichi con particolari competenze e Commissioni speciali permanenti o temporanee per le opere e le attività dell'Arciconfraternita.

Per gli affari ordinari, nei soli casi di urgenza, ogni Governatore può dare disposizioni compatibili con le procedure in vigore, affinché si provveda con immediatezza, fermo l'obbligo di riferirne al Governo ai fini della ratifica di quanto deciso.

Articolo 16
Consiglio

L'attività del Consiglio viene verbalizzata dal Segretario nell'apposito registro da lui custodito.

Articolo 17
Collegio Sindacale

I bilanci sono trasmessi dal Governo al Collegio Sindacale, corredati dai documenti giustificativi, almeno trenta giorni prima della loro presentazione all'Assemblea.

Il Collegio Sindacale esprime il proprio parere con relazione scritta.

<p align="center">Articolo 18 Segretario</p>	<p align="center">Articolo 18 Segretario</p>
<p>Il Segretario svolge le funzioni di cui all'art. 30 dello Statuto.</p> <p>Su disposizione del Primicerio provvede a convocare i Confratelli per le riunioni del Consiglio e dell'Assemblea generale.</p> <p>Egli custodisce l'Albo dei Confratelli, sul quale annota di ciascuno la data di ammissione, le generalità, le qualifiche professionali e ogni altro elemento di rilevante interesse.</p> <p>Dà notizia agli uffici amministrativi dell'ammissione dei nuovi Confratelli ai fini della riscossione dei contributi.</p> <p>Prende nota nel fascicolo personale di ciascun Confratello della contumacia, della dispensa temporanea, nonché dei provvedimenti disciplinari di cui all'art. 16 dello Statuto.</p> <p>Aggiorna le schede dei Confratelli contenenti le annotazioni delle loro presenze.</p>	<p>Il Segretario svolge le funzioni di cui all'art. 30 dello Statuto.</p> <p>Su disposizione del Primicerio provvede a convocare i Confratelli per le riunioni del Consiglio e dell'Assemblea generale.</p> <p>Egli custodisce l'Albo dei Confratelli, sul quale annota di ciascuno la data di ammissione, le generalità, le qualifiche professionali e ogni altro elemento di rilevante interesse.</p> <p>Dà notizia agli uffici amministrativi dell'ammissione dei nuovi Confratelli ai fini della riscossione dei contributi.</p> <p>Prende nota nel fascicolo personale di ciascun Confratello della contumacia, della dispensa temporanea, nonché dei provvedimenti disciplinari di cui all'art. 16 dello Statuto.</p> <p>Aggiorna le schede dei Confratelli contenenti le annotazioni delle loro presenze.</p>

CAPITOLO IV	CAPITOLO IV
<p align="center">RIUNIONI E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA</p>	<p align="center">RIUNIONI E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA</p>
<p align="center">Articolo 19 Assemblea generale: costituzione e discussione</p>	<p align="center">Articolo 19 Assemblea generale: atti preliminari, costituzione e discussione</p>
<p>Costituita l'Assemblea Generale ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, previa verifica e identificazione dei Confratelli aventi diritto di voto da parte del Segretario, e premesse le preghiere di rito, il primicerio, o chi ne fa le veci, assumendone la Presidenza, apre e dirige la discussione sugli argomenti indicati nell'ordine del giorno, curando che gli interventi siano brevi e attinenti allo stesso.</p> <p>Egli concede la parola a un interventore non più di due volte sul medesimo argomento.</p> <p>Terminata la discussione, il Primicerio, o chi ne fa le veci, formula la proposta o le proposte emerse dalla stessa e le sottopone a votazione.</p>	<p><i>Il Confratello, al fine di una consapevole partecipazione, ha diritto di prendere visione degli atti da votarsi in assemblea che verranno pubblicati nell'area riservata del sito web dell'Arciconfraternita e, ove lo richieda, di ottenerne copia. Ha altresì facoltà di prendere visione di altri atti, direttamente od indirettamente collegati, a seguito di motivata richiesta e previa autorizzazione, per la salvaguardia del principio di riservatezza, da parte del Primicerio.</i></p> <p>Costituita l'Assemblea Generale ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, previa verifica e identificazione dei Confratelli aventi diritto di voto da parte del Segretario, e premesse le preghiere di rito, il primicerio, o chi ne fa le veci, assumendone la Presidenza, apre e dirige la discussione sugli argomenti indicati nell'ordine del giorno, curando che gli interventi siano brevi e attinenti allo stesso.</p> <p>Egli concede la parola a un interventore non più di due volte sul medesimo argomento.</p> <p>Terminata la discussione, il Primicerio, o chi ne fa le veci, formula la proposta o le proposte emerse dalla stessa e le sottopone a votazione.</p>

<p style="text-align: center;">Articolo 20 Votazione</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 20 Votazione</p>
<p>Purché inerenti agli argomenti inclusi nell'ordine del giorno, possono essere messe in votazione anche le proposte del Primicerio o del suo sostituto che <u>non</u> sono state oggetto di discussione.</p> <p>La votazione è sempre palese e per alzata di mano e il Presidente dell'Assemblea ne proclama il risultato.</p> <p>Si procede a votazione segreta solo nei casi previsti dallo Statuto e quando la decisione concerne situazioni relative alle persone.</p> <p>La votazione segreta avviene mediante la deposizione in urna di una scheda consegnata dal Segretario a ciascun votante. Terminate le votazioni i componenti del Governo procedono seduta stante allo scrutinio e il presidente dell'assemblea ne proclama il risultato.</p> <p>Non è ammessa la votazione per acclamazione.</p> <p>Le questioni relative alle votazioni sono decise con voto palese nella stessa riunione.</p>	<p>Purché inerenti agli argomenti inclusi nell'ordine del giorno, possono essere messe in votazione solo le proposte del Primicerio o del suo sostituto che sono state oggetto di discussione.</p> <p>La votazione è sempre palese e per alzata di mano e il Presidente dell'Assemblea ne proclama il risultato.</p> <p>Si procede a votazione segreta solo nei casi previsti dallo Statuto e quando la decisione concerne situazioni relative alle persone.</p> <p>La votazione segreta avviene mediante la deposizione in urna di una scheda consegnata dal Segretario a ciascun votante.</p> <p>Terminate le votazioni i componenti del Governo procedono seduta stante allo scrutinio e il presidente dell'assemblea ne proclama il risultato.</p> <p>Non è ammessa la votazione per acclamazione.</p> <p>Le questioni relative alle votazioni sono decise con voto palese nella stessa riunione.</p>

<p style="text-align: center;">Articolo 21 Rinvio dell'adunanza</p> <p>Qualora la discussione degli argomenti enunciati nell'avviso di convocazione non si esaurisca in una sola riunione e se ne debba rimandare il proseguimento ad altra seduta, da tenersi entro trenta giorni, il Presidente dell'Assemblea annuncia ai presenti il rinvio, avendo cura che sia data immediata comunicazione ai Confratelli non intervenuti nei modi di cui all'art. 21 dello Statuto.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 21 Rinvio dell'adunanza</p> <p>Qualora la discussione degli argomenti enunciati nell'avviso di convocazione non si esaurisca in una sola riunione e se ne debba rimandare il proseguimento ad altra seduta, da tenersi entro trenta giorni, il Presidente dell'Assemblea annuncia ai presenti il rinvio, avendo cura che sia data immediata comunicazione ai Confratelli non intervenuti nei modi di cui all'art. 21 dello Statuto.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 22 Verbali</p> <p>Il verbale delle adunanze dell'Assemblea generale, da riportare nell'apposito registro, è redatto dal Segretario e sottoscritto da lui e dal Primicerio.</p> <p>I Confratelli possono prendere visione dei verbali dell'assemblea, del Consiglio e del Governo e chiederne copia con gli allegati, purché non ostino ragioni di riservatezza. L'eventuale rifiuto deve essere motivato per iscritto dal Primicerio.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 22 Verbali</p> <p>Il verbale delle adunanze dell'Assemblea generale, da riportare nell'apposito registro, è redatto dal Segretario e sottoscritto da lui e dal Primicerio.</p> <p>I Confratelli possono prendere visione dei verbali dell'assemblea, del Consiglio e del Governo e chiederne copia con gli allegati, purché non ostino ragioni di riservatezza. L'eventuale rifiuto deve essere motivato per iscritto dal Primicerio.</p>

CAPITOLO V	CAPITOLO V
SACRE FUNZIONI	SACRE FUNZIONI
Articolo 23	Articolo 23
Aggiornamenti e innovazioni	Aggiornamenti e innovazioni
<p>Il Preposito, oltre all'espletamento delle funzioni di cui all'art. 32 dello Statuto, d'intesa con il Governo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - impartisce le disposizioni relative alla conservazione e alla fruizione dei beni e luoghi di culto; - provvede alle innovazioni e agli aggiornamenti necessari al riguardo, sempre nel rispetto della tradizione dell'Arciconfraternita. 	<p>Il Preposito, oltre all'espletamento delle funzioni di cui all'art. 32 dello Statuto, d'intesa con il Governo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - impartisce le disposizioni relative alla conservazione e alla fruizione dei beni e luoghi di culto; - provvede alle innovazioni e agli aggiornamenti necessari al riguardo, sempre nel rispetto della tradizione dell'Arciconfraternita.
Articolo 24	Articolo 24
Calendario liturgico	Calendario liturgico
<p>Il Preposito, d'intesa con il Governo, provvede ad inizio di ogni anno liturgico alla compilazione del calendario delle celebrazioni. Dello stesso viene data notizia, a cura del segretario, al personale addetto alla Sacrestia e ai Confratelli con l'affissione all'Albo e mediante posta elettronica.</p> <p>Qualora provengano dall'Ordinario Diocesano inviti a partecipare a solennità o a funzioni straordinarie da celebrarsi in Diocesi, il</p>	<p>Il Preposito, d'intesa con il Governo, provvede ad inizio di ogni anno liturgico alla compilazione del calendario delle celebrazioni. Dello stesso viene data notizia, a cura del segretario, al personale addetto alla Sacrestia e ai Confratelli con l'affissione all'Albo e mediante posta elettronica.</p> <p>Qualora provengano dall'Ordinario Diocesano inviti a partecipare a solennità o a funzioni straordinarie da celebrarsi in Diocesi, il</p>

Preposito ne informa il Governo per i relativi adempimenti.

Articolo 25
Partecipazione alla liturgia.

Per la partecipazione alle sacre funzioni i Confratelli indossano il Saio, a testimonianza dell'appartenenza all'Arciconfraternita.
I Confratelli indossano il Saio solo all'interno dell'Arciconfraternita, salva la partecipazione, autorizzata dal Governo, alle processioni e alle funzioni religiose esterne.

Preposito ne informa il Governo per i relativi adempimenti.

Articolo 25
Partecipazione alla liturgia.

Per la partecipazione alle sacre funzioni i Confratelli indossano il Saio, a testimonianza dell'appartenenza all'Arciconfraternita.
I Confratelli indossano il Saio solo all'interno dell'Arciconfraternita, salva la partecipazione, autorizzata dal Governo, alle processioni e alle funzioni religiose esterne.

CAPITOLO VI	CAPITOLO VI
<p style="text-align: center;">ONORANZE FUNEBRI E SUFFRAGI</p>	<p style="text-align: center;">ONORANZE FUNEBRI E SUFFRAGI</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 26 Benefici</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 26 Benefici</p>
<p>A norma degli artt. 14 e 15 dello Statuto, al Confratello deceduto, non in stato di contumacia, sono dovute le seguenti prestazioni: la bara di solo legno, le esequie con il trasporto della salma con auto funebre dalla casa o altro luogo in Napoli alla Chiesa, la celebrazioni della S. Messa con benedizione della salma, il trasporto nello stesso giorno, con auto funebre, al Cimitero di Poggioreale o in altro luogo, per l'inumazione o la tumulazione della salma nella Terrasanta delle Cappelle dell'Arciconfraternita, o in altro luogo dello stesso Cimitero o di altri Cimiteri nell'ambito del Comune di Napoli indicati dai familiari.</p> <p>Le stesse prestazioni sono dovute ai soggetti previsti dall'Art. 15 dello Statuto.</p> <p>La richiesta scritta, indirizzata al Primicerio, deve contenere la dichiarazione della sussistenza delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) appartenenza del congiunto, per il quale sono chieste le prestazioni, allo stesso nucleo familiare del Confratello, ancorché premorto; b) la condizione di minore età dei figli; c) l'essere a carico del confratello, dei figli e delle figlie 	<p>A norma degli artt. 14 e 15 dello Statuto, al Confratello deceduto, non in stato di contumacia, sono dovute le seguenti prestazioni: la bara di solo legno, le esequie con il trasporto della salma con auto funebre dalla casa o altro luogo in Napoli alla Chiesa, la celebrazioni della S. Messa con benedizione della salma, il trasporto nello stesso giorno, con auto funebre, al Cimitero di Poggioreale o in altro luogo, per l'inumazione o la tumulazione della salma nella Terrasanta delle Cappelle dell'Arciconfraternita, o in altro luogo dello stesso Cimitero o di altri Cimiteri nell'ambito del Comune di Napoli indicati dai familiari.</p> <p>Le stesse prestazioni sono dovute ai soggetti previsti dall'art. 15 dello Statuto.</p> <p>In tal caso dev'essere inoltrata richiesta scritta, indirizzata al Primicerio, che deve contenere la dichiarazione della sussistenza delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'appartenenza del congiunto, per il quale sono chieste le prestazioni, allo stesso nucleo familiare del Confratello, ancorché premorto; b) la condizione di minore età dei figli;

<p>maggiorenni, dei fratelli e delle sorelle, se celibi o nubili, e dei congiunti.</p> <p>All'istanza devono essere allegate, nei trenta giorni successivi alla sua presentazione, le certificazioni attestanti la sussistenza delle condizioni suindicate.</p> <p>Ogni diversa prestazione, comprese le maggiori spese per la tumulazione, è a carico di chi la richiede, senza alcun onere per l'Arciconfraternita.</p> <p>L'Arciconfraternita non assume a suo carico gli oneri dell'eventuale cremazione della salma.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 27 Facoltà dei familiari</p> <p>Se il luogo dove trovasi la salma del Confratello defunto è fuori del Comune di Napoli, la famiglia, per fruire delle altre prestazioni previste dall'articolo precedente, può curare a sue spese il trasporto della salma nella Chiesa dell'Arciconfraternita.</p>	<p>c) l'essere a carico del confratello, dei figli e delle figlie maggiorenni, dei fratelli e delle sorelle, se celibi o nubili, e dei congiunti.</p> <p>All'istanza devono essere allegate, nei trenta giorni successivi alla sua presentazione, le certificazioni attestanti la sussistenza delle condizioni suindicate.</p> <p>Ogni diversa prestazione, comprese le maggiori spese per la tumulazione, è a carico di chi la richiede, senza alcun onere per l'Arciconfraternita.</p> <p>Su richiesta dei familiari i resti mortali dei figli non conviventi, nel solo caso di cremazione, possono essere collocati in loculi assegnati ai Confratelli dei familiari defunti, ove la normativa cimiteriale lo consenta.</p> <p>L'Arciconfraternita non assume a suo carico gli oneri dell'eventuale cremazione della salma e per le operazioni di cui al precedente comma.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 27 Facoltà dei familiari</p> <p>Se il luogo dove trovasi la salma del Confratello defunto è fuori del Comune di Napoli, la famiglia, per fruire delle altre prestazioni previste dall'articolo precedente, può curare a sue spese il trasporto della salma nella Chiesa dell'Arciconfraternita.</p>
---	---

<p style="text-align: center;">Articolo 28 Esumazione</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 28 Esumazione</p>
<p>L'esumazione della salma va effettuata nel termine stabilito dal regolamento della Polizia mortuaria del Comune di Napoli previo tempestivo avviso alla famiglia.</p> <p>Qualora la famiglia intenda chiedere la concessione in uso di una nicchia o tumulo di proprietà dell'Arciconfraternita ovvero fruire di una cella di cinerario della stessa, deve rivolgere istanza scritta al Governo che, sempre che ve ne sia la disponibilità, provvede in conseguenza.</p> <p>In caso di assenza o di disinteresse dei familiari del defunto, si procede ugualmente alla esumazione e al trasferimento della salma nell'attiguo ossario dell'Arciconfraternita.</p> <p>Resta salva la facoltà della famiglia del Confratello di farne trasportare, con spese a suo carico, la salma altrove senza il pagamento di alcun diritto.</p>	<p>L'esumazione della salma va effettuata nel termine stabilito dal regolamento della Polizia mortuaria del Comune di Napoli previo tempestivo avviso alla famiglia.</p> <p>Qualora la famiglia intenda chiedere la concessione in uso di una nicchia o tumulo di proprietà dell'Arciconfraternita ovvero fruire di una cella di cinerario della stessa, deve rivolgere istanza scritta al Governo che, sempre che ve ne sia la disponibilità, provvede in conseguenza.</p> <p>In caso di assenza di riscontro da parte dei familiari del defunto, alla scadenza dei termini stabiliti dal regolamento di Polizia mortuaria del Comune di Napoli, si procede alla esumazione e al trasferimento della salma nell'attiguo ossario dell'Arciconfraternita.</p> <p>Resta salva la facoltà della famiglia del Confratello di farne trasportare, con spese a suo carico, la salma altrove, senza il pagamento di alcun diritto.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 29 Decesso in stato di contumacia.</p> <p>Per il Confratello deceduto in stato di contumacia le onoranze e le prestazioni contemplate dal Regolamento possono aver luogo, su domanda scritta del familiare o, in mancanza, di chi ne ha</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 29 Decesso in stato di contumacia.</p> <p>Per il Confratello deceduto in stato di contumacia le onoranze e le prestazioni contemplate dal Regolamento possono aver luogo, su domanda scritta del familiare o, in mancanza, di chi ne ha curato l'assistenza, previo pagamento all'Arciconfraternita di un contributo</p>

curato l'assistenza, previo pagamento all'Arciconfraternita di un contributo pari alla metà di quello di ammissione, rapportato all'età del defunto.

Articolo 30

Trasporto e inumazione del congiunto

Il Confratello contumace che intende ottenere il trasporto e la inumazione di un suo congiunto deceduto, è tenuto a versare all'Arciconfraternita un contributo pari alla metà di quanto dovuto per l'ammissione, rapportato all'età del Confratello.

Le dette prestazioni vanno richieste con domanda scritta indirizzata al Primicerio, redatta su modulo predisposto dall'Arciconfraternita, contenente la dichiarazione della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 26 comma 3, del Regolamento.

All'istanza devono essere allegate, nei trenta giorni successivi alla richiesta, le certificazioni attestanti la sussistenza delle condizioni suindicate.

pari alla metà di quello di ammissione, rapportato all'età del defunto.

Articolo 30

Trasporto e inumazione del congiunto

Il Confratello contumace che intende ottenere il trasporto e la inumazione di un suo congiunto deceduto, è tenuto a versare all'Arciconfraternita un contributo pari alla metà di quanto dovuto per l'ammissione, rapportato all'età del Confratello.

Le dette prestazioni vanno richieste con domanda scritta indirizzata al Primicerio, redatta su modulo predisposto dall'Arciconfraternita, contenente la dichiarazione della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 26 comma 3, del Regolamento.

All'istanza devono essere allegate, nei trenta giorni successivi alla richiesta, le certificazioni attestanti la sussistenza delle condizioni suindicate.

<p style="text-align: center;">Articolo 31</p> <p style="text-align: center;">Pendenza di impugnativa di un provvedimento disciplinare</p> <p>In pendenza di impugnativa del provvedimento disciplinare il Confratello e i congiunti continuano a godere dei benefici previsti in questo capitolo, salvo, nel caso di conferma del provvedimento, il diritto dell’Arciconfraternita al rimborso integrale delle spese sostenute.</p> <p>La morte del Confratello nel corso del procedimento d’impugnazione non fa venir meno i predetti benefici, salvo che il Governo, insindacabilmente, ne giudichi inopportuna la conservazione.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 31</p> <p style="text-align: center;">Pendenza di impugnativa di un provvedimento disciplinare</p> <p>In pendenza di impugnativa di un provvedimento disciplinare, il Confratello e i congiunti continuano a godere dei benefici previsti in questo capitolo, salvo, nel caso di conferma del provvedimento, il diritto dell’Arciconfraternita al rimborso integrale delle spese sostenute.</p> <p>La morte del Confratello nel corso del procedimento d’impugnazione non fa venir meno i predetti benefici, salvo che il Governo, insindacabilmente, ne giudichi inopportuna la conservazione.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 32</p> <p style="text-align: center;">Suffragi</p> <p>Ogni Confratello non contumace ha diritto ai seguenti suffragi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) accoglienza della salma in Chiesa, con celebrazione della S. Messa e benedizione; 2) celebrazione di una S. Messa nell’anno solare successivo alla morte da officarsi nella Chiesa dell’Arciconfraternita nella domenica o nel giorno festivo più prossimo all’anniversario del decesso; 3) celebrazione di SS Messe da officarsi con le modalità stabilite dal Preposito; 	<p style="text-align: center;">Articolo 32</p> <p style="text-align: center;">Suffragi</p> <p>Ogni Confratello non contumace ha diritto ai seguenti suffragi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) accoglienza della salma in Chiesa, con celebrazione della S. Messa e benedizione; 2) celebrazione di una S. Messa nell’anno solare successivo alla morte da officarsi nella Chiesa dell’Arciconfraternita nella domenica o nel giorno festivo più prossimo all’anniversario del decesso; 3) celebrazione di SS. Messe da officarsi con le modalità stabilite dal Preposito;

4) tutte le intenzioni di preghiere e celebrazioni di SS: Messe che si officiano nella Chiesa dell’Arciconfraternita e nella Cappella del Cimitero, in suffragio di tutti i Confratelli defunti.

4) tutte le intenzioni di preghiera e la celebrazione delle SS. Messe che si officiano nella Chiesa dell’Arciconfraternita e nella Cappella del Cimitero, in suffragio di tutti i Confratelli defunti.

CAPITOLO VII

CAPITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 33 Regolamenti separati

Articolo 33 Regolamenti separati

La disciplina dei rapporti con il personale dipendente dell’Arciconfraternita e le disposizioni relative ai servizi e alle attività cimiteriali sono contenute in appositi Regolamenti separati

La disciplina dei rapporti con il personale dipendente dell’Arciconfraternita e le disposizioni relative ai servizi e alle attività cimiteriali sono contenute in appositi Regolamenti separati

Articolo 34 Entrata in vigore.

Articolo 34 Entrata in vigore.

Il presente Regolamento entra in vigore contemporaneamente all’approvazione dello Statuto da parte dell’ordinario Diocesano.

Il presente Regolamento entra in vigore contemporaneamente all’approvazione dello Statuto da parte dell’ordinario Diocesano.